

**NUOVO REGIME IVA PER CASSA  
COME FUNZIONA E A CHI CONVIENE  
(art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134)**

L'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. "IVA per cassa").

Con il DM 11.10.2012:

- sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell'IVA per cassa;
- è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 sono invece state stabilite:

- le modalità per esercitare l'opzione per l'applicazione del nuovo regime dell'IVA per cassa;
- la durata dell'opzione;
- le modalità di revoca dell'opzione.

Con la circ. 26.11.2012 n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina dell'IVA per cassa.

**Cos'è l'IVA PER CASSA**

È il meccanismo di emissione e registrazione della fatture emesse/ricevute (e relativi pagamenti) che consente a determinati contribuenti di versare (o portare in detrazione) l'IVA sulle fatture emesse (o ricevute) solo dopo l'effettivo incasso (o pagamento) e, comunque, in caso di mancato incasso (o pagamento), entro 1 anno dalla loro emissione, salvo che il Cliente non sia nel frattempo assoggettato a procedura concorsuale.

**ATTENZIONE!**

- il meccanismo non si applica a tutti i Contribuenti e a tutte le operazioni;
- il meccanismo ha effetto anche sulle operazioni passive.

**Chi può OPTARE per il regime IVA PER CASSA**

La liquidazione dell'IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro**.

Nel calcolo del volume d'affari vanno considerate:

- sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa;
- sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. "reverse charge").

**ATTENZIONE:** L'applicazione del regime dell'IVA per cassa in relazione ai soggetti con volume d'affari superiore a 500.000,00 euro e fino a 2 milioni di euro è soggetta ad una procedura di consultazione del Comitato IVA in sede comunitaria, che non si è ancora conclusa. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell'IVA per cassa eventualmente applicata, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

**Effetti dell'opzione**

Gli effetti dell'opzione per il nuovo regime dell'IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

- l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d'imposta diviene esigibile:
  - o all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
  - o ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
  - o al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
  - o ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il Cliente/Cessionario/Committente non sia stato nel frattempo soggetto a procedura concorsuale (in tal caso l'esigibilità IVA è sospesa).

**I SOGGETTI CHE ADOTTANO TALE REGIME  
LIQUIDANO L'IVA PER CASSA**

**SIA CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI ATTIVE**

[www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 93456 - Fax 0963 993831

Email [info@studiomignolo.it](mailto:info@studiomignolo.it)

## CHE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI PASSIVE

### Effetti sul PRO-RATA IVA

Le operazioni assoggettate all'IVA per cassa concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all'anno in cui le operazioni stesse sono effettuate.

Conseguentemente, ai citati fini, è **irrelevante il momento in cui l'imposta diventa esigibile**.

### OPERAZIONI ATTIVE COMUNQUE ESCLUSE dal regime

Qualora un Contribuente abbia optato per il regime dell'IVA per cassa, esistono delle tipologie di operazioni che sono comunque ESCLUSE.

#### **SONO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DELL'IVA PER CASSA LE SEGUENTI OPERAZIONI ATTIVE:**

- **le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali** di determinazione dell'imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
  - o dei regimi "monofase" (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
  - o del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
  - o del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
- **le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni (in genere i PRIVATI e gli Enti Non Commerciali);**
- **le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (cioè il REVERSE CHARGE);**
- **le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:**
  - o **cessioni di prodotti farmaceutici**, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
  - o **cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere**, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, **a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole;**
  - o **cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico**, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

### OPERAZIONI PASSIVE COMUNQUE ESCLUSE dal regime

Qualora un Contribuente abbia optato per il regime dell'IVA per cassa, esistono delle tipologie di operazioni che sono comunque ESCLUSE.

#### **SONO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DELL'IVA PER CASSA LE SEGUENTI OPERAZIONI PASSIVE:**

- **gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (cioè il REVERSE CHARGE);**
- **gli acquisti intracomunitari di beni;**
- **le importazioni di beni;**
- **le estrazioni di beni dai depositi IVA.**

### Incassi (anche parziali) ed effetti sulle liquidazioni IVA

Le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

- è incassato il corrispettivo;
- ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

**Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo**, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

- la somma incassata e
- il corrispettivo complessivo dell'operazione.

### Pagamenti (anche parziali) ed effetti sulle liquidazioni IVA

**Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati** può essere esercitato:

- a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (→ quindi non prima, cioè alla data di registrazione della fattura);
- secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
  - o nel momento del pagamento del corrispettivo (→ quindi non prima, cioè alla data di registrazione della fattura);
  - o ovvero, alla scadenza dell'anno.

**Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo**, il diritto alla detrazione sorge nella proporzione esistente fra:

- la somma pagata e
- il corrispettivo complessivo dell'operazione.

#### Effetti sulle FATTURAZIONI DIFFERITE

Ai fini del decorso del suddetto periodo di un anno, nelle ipotesi di fatturazione differita, ad esempio per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, **rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione.**

#### PROCEDURE CONCORSUALI iniziate entro un anno dalla fatturazione

In caso di assoggettamento ad una procedura concorsuale prima del decorso del suddetto periodo di un anno, è stato chiarito che:

- è necessario che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno, considerando il momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale);
- se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), l'esigibilità dell'IVA è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all'effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l'imposta diviene esigibile limitatamente all'ammontare di quest'ultimo;
- in caso di revoca della procedura concorsuale, l'IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale).

#### Cosa succede in caso di Note di Variazione alle Fatture emesse con IVA per cassa?

Qualora, in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, venga emessa **nota di variazione in aumento (cioè Nota di Debito)**, è stato chiarito che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione.

Le **variazioni in diminuzione (cioè le Note di Credito)** che intervengono prima che l'IVA diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente sono computate nella prima liquidazione utile.

#### Come si esercita l'opzione?

L'opzione per l'applicazione del regime dell'IVA per cassa:

- si desume dal **comportamento concludente** del contribuente;
- deve però essere successivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Non è previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva.

**L'opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere.**

**A seguito dell'opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata:**

- l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa";
- l'indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012)

Tale annotazione sulle fatture risponde all'esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggettati all'IVA per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell'ambito di regimi speciali; esprime, attraverso un chiaro comportamento concludente, l'opzione per la scelta per l'IVA per cassa.

#### Sanzioni

Ai fini sanzionatori, la mancanza sulle fatture emesse delle suddette annotazioni costituisce una violazione formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime dell'IVA per cassa.

**L'opzione per l'IVA per cassa deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è esercitata, da presentare nell'anno successivo.**

Tali modalità si applicano anche in caso di opzione per il regime dell'IVA per cassa sin dall'**inizio dell'attività**.

In caso di inizio attività, pertanto, l'opzione andrà comunicata in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.

**L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno un triennio, salva l'ipotesi di cessazione del regime a seguito del superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d'affari.**

**Decorso il triennio, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché non venga revocata.**

#### ATTENZIONE – per i Clienti Mignolo & Partners

---

**Nella pagina che segue sono riportate importanti informazioni per i Clienti dello Studio eventualmente interessati ad optare per il nuovo regime dell'IVA PER CASSA.**

**Necessità di una VALUTAZIONE PRELIMINARE, in funzione prospettica**

Il passaggio all'IVA per Cassa ai sensi dell'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134 comporta la considerazione di alcuni punti preliminari:

- **L'OPZIONE DURA (almeno) 3 ANNI**: la norma stabilisce che, per i primi 3 anni, l'opzione NON è revocabile. Ciò significa che il Contribuente non può scegliere, secondo la propria convenienza economica o finanziaria/fiscale, il regime IVA applicabile ad ogni anno di imposta. Passare all'IVA per cassa è pertanto una **scelta vincolante** per almeno i primi 3 anni;
- **L'OPZIONE NON SI APPLICA A TUTTI I CONTRIBUENTI**: sono esclusi infatti i Contribuenti che hanno avuto un volume d'affari (comprese le operazioni in Reverse Charge) inferiore a € 2mln nell'anno di imposta precedente a quello in cui si esercita l'opzione.
- **L'OPZIONE NON SI APPLICA A TUTTE LE OPERAZIONI ATTIVE**: sono escluse, infatti, tutte le operazioni attive, generalmente rientranti nelle seguenti categorie:
  - o Fatture emesse a **Privati**;
  - o Fatture emesse a **Enti non Commerciali non operanti in regime d'impresa (Es. Condomini)**;
  - o Fatture emesse in **Reverse Charge**;
  - o Fatture emesse nei confronti di **Enti Pubblici** (quindi già con IVA ad esigibilità differita);
- **L'OPZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE OPERAZIONI PASSIVE**: la norma stabilisce che il regime dell'IVA per cassa si applica anche alle **fatture ricevute**. Ciò viene disposto al fine di evitare comportamenti elusivi tendenti a far risultare pagate le fatture di acquisto e non pagate le fatture emesse, in modo tale da "ritardare" il più possibile il pagamento di un'eventuale IVA e debito da liquidazione periodica. Ciò significa che **ogni Contribuente DEVE necessariamente "tenere il conto" (e fornirlo al Commercialista) delle fatture ricevute che siano state effettivamente pagate, conservando ed indicando la data di effettivo pagamento**.
- **L'OPZIONE COMPORTA UN CONTROLLO PUNTUALE DELLE DATE DI PAGAMENTO**: il Contribuente deve provvedere ad un controllo puntuale delle date di incasso/pagamento delle fatture emesse/ricevute, **comunicandole tempestivamente al proprio Commercialista**. Per il Commercialista, infatti, il passaggio all'IVA per Cassa da parte del Cliente, comporta un **maggior carico di lavoro** dovuto alla registrazione, oltre che dell'emissione/ricezione della fatture, anche delle singole (e corrette) date di incasso/pagamento, **ai fini del regolare calcolo delle liquidazioni IVA periodiche**. L'IVA, inoltre, è comunque dovuta in versamento, decorso 1 anno dall'emissione della fattura, anche in caso di mancato incasso.

**IL RISCHIO PRINCIPALE DEL PASSAGGIO ALL'IVA PER CASSA È RAPPRESENTATO DALL'ERRONEO CALCOLO DELLE LIQUIDAZIONI IVA, DOVUTE ALLA MANCANZA O INCOMPLETEZZA DEI DATI FORNITI DAL CLIENTE AL COMMERCIALISTA.**

- **L'OPZIONE È PERTANTO VANTAGGIOSA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.**

Nella pagina che segue sono riepilogate le situazioni di vantaggio/svantaggio, in via generale, per categorie di contribuenti.

[Se interessati a passare al regime dell'IVA per Cassa, vi preghiamo di prendere un appuntamento in Studio](#)

**IVA PER CASSA – A CHI NON CONVIENE ?**

	<b>Perché?</b>
<b>PICCOLI COMMERCianti</b>	Avendo operazioni attive costituite, in generale da corrispettivi giornalieri o fatture inserite nei corrispettivi, non vi è alcuna convenienza a passare al regime dell'IVA per cassa, liquidando già l'imposta sulle operazioni attive con tale metodo.
<b>FARMACIE</b>	Sono espressamente escluse le operazioni di cessione di farmaci e le operazioni di fatturazioni alle ASL dei medicinali venduti (già con IVA sospesa ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72)
<b>MEDICI</b>	Sono implicitamente escluse le operazioni poste in essere dai medici poiché, in generale, non soggette ad IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.
<b>AGENZIE ASSICURATIVE</b>	Sono implicitamente escluse le operazioni poste in essere da agenzie e subagenzie assicurative poiché, in generale, non soggette ad IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.

**IVA PER CASSA – A CHI CONVIENE ?**

	<b>Per quali operazioni?</b>
<b>PROFESSIONISTI</b>	<p>Per le operazioni poste in essere con i titolari di partita IVA in generale.            Più in particolare per le <b>operazioni a favore di titolari di partita IVA per Servizi professionali, anche in Convenzione</b>, che prevedano il pagamento con termini superiori a 30 o 60 giorni dalla presentazione della parcella.            Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzioni per la tutela legale di Compagnie Assicurative;</li> <li>- Perizie di Stime per Banche o società Immobiliari/Finanziarie;</li> <li>- Servizi di Architettura per grossi Committenti (ENI, ENEL, etc.);</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>E' NECESSARIO IN TALI CASI,            FORNIRE AL COMMERCIALISTA,            PER OGNI TRIMESTRE,            LA LISTA DELLE FATTURE INCASSATE E PAGATE.</b></p>
<b>IMPRESE DI SERVIZI E GROSSISTI</b>	<p>Per le operazioni <b>poste in essere con i titolari di partita IVA</b> in generale che prevedano, anche sulla base di Contratti o Commesse, il pagamento con termini superiori a 30 giorni (per le imprese con liquidazione IVA mensile) o 90 giorni (per le imprese con liquidazione IVA trimestrale) dalla data di presentazione della fatture.</p> <p style="text-align: center;"><b>E' NECESSARIO IN TALI CASI,            FORNIRE AL COMMERCIALISTA,            PER OGNI MESE O TRIMESTRE,            LA LISTA DELLE FATTURE INCASSATE E PAGATE.</b></p>

[Se interessati a passare al regime dell'IVA per Cassa, è necessario prendere un appuntamento in Studio per poter definire il nuovo metodo di lavoro](#)

Per effetto di tale Newsletter sono conseguentemente modificate le [Note Operative 2013 di Studio](#), pubblicate sul sito web [www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)